

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2078

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati USVARDI e DE PASCALIS

Presentata l'11 febbraio 1965

**Nuova regolamentazione dei servizi di vigilanza igienico-sanitaria
e annonaria dipendenti dagli Enti locali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ogni giorno la stampa riporta notizie di sofisticazioni e di frodi alimentari attuate a danno della collettività e scoperte grazie all'azione di vari strumenti a disposizione delle autorità preposte alla vigilanza igienico-sanitaria-annonaria nel Paese.

Ma solo in parte sono assicurati alla giustizia gli speculatori e gli attentatori alla salute pubblica, che purtroppo si avvalgono dei più moderni ritrovati mezzi tecnici e chimici per frodare la buona fede del consumatore.

Sappiamo perfettamente degli sforzi attuati e in corso di attuazione presso il Ministero della sanità per rendere sempre più efficiente, più tempestivo, più moderno l'intervento antisofisticazioni sul piano scientifico, legislativo ed operativo, ma, a nostro avviso, onde rendere il più possibile ristretto il margine d'impunità ed impedire la possibilità di elusione delle norme di legge, si rende necessario ed urgente un nuovo assetto dei servizi periferici di vigilanza, per quanto attiene il personale addetto ai servizi stessi.

Tale necessità parrà ancor più urgente ove si pensi che le norme in materia risalgono alla legge 22 dicembre 1888, n. 5949, e relativo regolamento (approvato con regio decreto 6 luglio 1890, n. 7042).

Il servizio di vigilanza annonaria è ora affidato alle Amministrazioni provinciali e ai

Comuni o consorzi di Comuni, i quali provvedono con il personale proprio.

Non sempre le disposizioni che regolano l'assunzione di tale personale da parte degli enti locali consentono una selezione fra gli aspiranti tale da garantire una adeguata preparazione sia generale che specifica.

Il personale di vigilanza deve avere, sia pure nelle linee generali, cognizioni di merceologia, di chimica, di diritto penale e civile, poiché dove muoversi in un groviglio di oltre 173 norme legislative aventi carattere particolare e non ultime tutte le leggi di carattere igienico-sanitario.

Le Province invero sono obbligate, in base all'articolo 91 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, ad assumere i Vigili sanitari provinciali per pubblico concorso per titoli ed esami, mentre non è precisato quale titolo di studio debba essere richiesto.

Amministrazioni provinciali più sensibilizzate ai tempi richiedono oggi almeno il diploma di scuola media inferiore, altre invece si accontentano della licenza elementare.

I Comuni e i consorzi di Comuni a loro volta, non essendovi precise disposizioni al riguardo, si regolano molto spesso con criteri del tutto disparati, trasferendo talora agli Uffici d'igiene personale di vigilanza urbana, salvo poi, per cosiddetti trasferimenti di avvicendamento, togliere tali Vigili dal loro

vitale servizio, non appena questi hanno appreso le prime nozioni sanitarie.

Onde ovviare a tale stato di cose si intende, con la proposta di legge che segue, addivenire alla istituzione di Uffici di vigilanza annonario-igienico-sanitaria provinciale, soggetti alla sovrintendenza dei medici e dei veterinari provinciali, salva sempre la competenza amministrativa delle Amministrazioni provinciali.

A tale ufficio dovrebbero essere addetti vigili sanitari i quali dovrebbero essere assunti in carriera mediante pubblico concorso per titoli ed esami, con prescrizione del titolo di scuola media superiore per i vigili sanitari capo, e di scuola media inferiore per i vigili sanitari.

Analogo ufficio dovrebbe essere istituito in tutti i Comuni capoluogo di provincia e nei Comuni e nei consorzi di vigilanza igienico-sanitario-annonaria con popolazione superiore ai 150 mila abitanti, da istituirsi con

la sola sovrintendenza dell'ufficiale sanitario, soggetto organizzativamente a sua volta, direttamente al medico provinciale. Anche a tali uffici dovrebbero essere addetti vigili assunti con pubblico concorso per titoli ed esami, aventi i requisiti richiesti per quello autonomo provinciale di vigilanza igienico-sanitario-annonaria.

Nei Comuni e nei consorzi con popolazione inferiore ai 150 mila abitanti la vigilanza su elementi potrebbe essere effettuata da nuclei speciali di vigili sanitari addetti agli Uffici di igiene, ferma sempre la competenza dell'Ufficio autonomo provinciale di vigilanza igienico-sanitario-annonario su tutta la provincia.

Riteniamo che questa nuova regolamentazione possa contribuire efficacemente alla lotta contro le sofisticazioni alimentari grazie ad un potenziamento di fatto di strutture periferiche rese particolarmente capaci.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le Amministrazioni provinciali sono tenute ad istituire, qualora non lo abbiano fatto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Ufficio di vigilanza igienico-sanitario-annonaria con i compiti di vigilanza sugli stabilimenti di produzione, sugli spacci di vendita, mercati, ecc., nei quali si producono, si manipolano o si detengono sostanze alimentari o bevande.

Tali uffici dovranno svolgere compiti di vigilanza anche sulle condizioni igieniche del suolo, dell'abitato, ecc., ed esercitare tutte le altre attribuzioni prescritte dalle disposizioni in materia di vigilanza.

Analogo ufficio dovrà essere costituito in tutti i Comuni capoluogo di provincia; nei Comuni e nei consorzi di Comuni aventi popolazione residente non inferiore ai 150 mila abitanti saranno istituiti nuclei speciali di vigili sanitari, per la vigilanza igienico-sanitario-annonaria, ferma restando la competenza dell'ufficio provinciale di vigilanza igienica su tutti i Comuni della provincia.

ART. 2.

Agli uffici di cui all'articolo 1, saranno addetti un vigile sanitario capo e vigili sanitari in numero commisurato alla popolazione della provincia (uno ogni 10 mila abitanti).

Ove i vigili sanitari superino il numero di dieci dovrà essere nominato un vice capo vigile sanitario, avente i requisiti per concorrere al posto di vigile capo.

ART. 3.

Ai vigili sanitari — nell'esercizio delle loro funzioni — dovrà essere riconosciuto ai sensi dell'articolo 357 del Codice penale e dell'articolo 221 del Codice di procedura penale la qualifica di pubblico ufficiale e di agente di polizia giudiziaria.

ART. 4.

Gli uffici di vigilanza igienico-sanitario-annonaria saranno diretti da un vigile sanitario capo alle dirette dipendenze del medico provinciale e veterinario provinciale, dell'Ufficiale sanitario per quanto concerne i co-

muni ed i consorzi e, nell'ambito degli uffici provinciali, ferma competenza amministrativa della Provincia, dei Comuni, dei consorzi.

ART. 5.

Il personale di vigilanza dovrà essere assunto a mezzo di pubblico concorso per titoli ed esami da espletarsi dalla Amministrazione provinciale o dai comuni interessati.

L'esame consisterà:

1) prova scritta; relazione intorno alle alterazioni e sofisticazioni delle bevande e degli alimenti, intorno alle cause di insalubrità del suolo e delle abitazioni, modalità di prelevamento di campioni di sostanze alimentari e la legislazione che regola la branca alimentare;

2) prova pratica: esame organolettico e pratico sulle sostanze alimentari e sulle bevande;

3) prova orale, relativa all'ordinamento della Repubblica italiana, diritto civile, penale e amministrativo, cause di insalubrità del suolo e dell'abitato, disposizioni che regolamentano la materia alimentare, sofisticazioni, alterazioni, ecc. degli alimenti.

Per l'assunzione in carriera dei Vigili capo, dovrà essere richiesto come titolo di studio il diploma di perito chimico o agrario e comunque di scuola media di secondo grado; oppure 10 anni di lodevole servizio presso Amministrazioni o comuni con incarico specifico di vigilanza igienico-sanitaria ed il possesso della licenza di scuola media inferiore.

Per i vigili sanitari dovrà essere richiesto il diploma di scuola media inferiore. Per i concorsi che verranno effettuati prima che entrino in funzione le apposite scuole professionali; una volta funzionanti le scuole predette dovrà essere richiesto il diploma di abilitazione rilasciato dalle scuole stesse.

Dovrà essere consentita e sollecitata la frequenza ai corsi di aggiornamento che si terranno da parte di organismi preposti dal Ministero della sanità.

Delle commissioni di concorso presiedute rispettivamente dal Presidente dell'Amministrazione provinciale o dal Sindaco, dovranno far parte obbligatoriamente: il medico provinciale, i due direttori di reparto del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi e un vigile sanitario non inferiore al grado messo a concorso. Nel caso dei Comuni o dei consorzi di comuni, anche l'ufficiale sanitario ed un vigile sanitario non inferiore al grado posto in concorso.

ART. 6.

A tutti gli incaricati della vigilanza igienico-sanitario-annonaria è proibito:

a) di eseguire per conto di terzi, saggi o perizie riferentisi alla vigilanza a loro affidata;

b) di esercitare direttamente od indirettamente, per proprio conto, qualsiasi commercio o industria di sostanze alimentari e bevande ed oggetti sottoposti alla vigilanza sanitaria;

c) di comunicare ad estranei i risultati delle loro operazioni.

I predetti hanno libero accesso nelle fabbriche, opifici, laboratori di generi alimentari e bevande, ed in qualsiasi altro locale o aperto al pubblico ove si conservano, producono o si spacciano e si consumano sostanze alimentari o bevande o comunque vedano larga e continua partecipazione pubblica (cinema, teatri, ritrovi).

ART. 7.

Il personale di cui alla presente legge, nell'applicazione della stessa sarà inquadrato nelle prime categorie pari all'altro personale nel massimo grado, cui viene richiesto lo stesso titolo di studio.

ART. 8.

I vigili sanitari straordinari con oltre 5 anni di lodevole servizio, vengono collocati nei ruoli purché in possesso dei titoli richiesti.

ART. 9.

Il servizio prestato nei ruoli con le stesse funzioni in Enti locali sono vevoli per lo sviluppo di carriera ai soli effetti dei benefici economici.

ART. 10.

Ai vigili sanitari sarà devoluta una indennità annua pari ad ogni mensilità quale indennizzo per l'abbigliamento personale.

ART. 11.

Il servizio dovrà essere svolto in abiti civili data la sua particolare natura.

I vigili sanitari comunali, hanno diritto alla compartecipazione del 25 per cento sulle somme introitate nell'interesse di privati, giusto l'articolo 45 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1965.

I vigili sanitari provinciali hanno diritto alla compartecipazione sui proventi di analisi, effettuate dai laboratori provinciali di igiene e profilassi, nell'interesse di privati e nella misura del 10 per cento.

ART. 12.

I vigili sanitari provinciali comunali e consorziali sono organi periferici del Ministero della sanità.

Il Ministero della sanità, il medico e veterinario provinciale per esigenze di servizio determinano l'impiego del personale di cui sopra, anche nelle zone fuori dalla loro giurisdizione territoriale.

Per tali servizi sarà loro data l'indennità di missione prevista dalle vigenti leggi.

ART. 13.

È abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.